



Senato del Regno

ALTA CORTE DI GIUSTIZIA

In Nome di Sua Maestà Vittorio Emanuele terzo
per grazia di Dio e Volontà della Nazione
Re d'Italia

La Commissione permanente d'Accusa dell'Alta
Corte di Giustizia, riunita in Camera di Consiglio,
ha emanato la seguente
Sentenza

nel procedimento penale a carico del Senatore
Pirelli Giovanni Battista fu Santino, nato a
Varenna (Como) il 27 dicembre 1848.
imputato

di contravvenzione agli articoli 6 e 13 della legge
(testo unico) 10 novembre 1917 n. 818 sul lavoro
delle Donne e dei fanciulli, per avere riammessa
al lavoro l'operaia Gatti Rosa prima che fosse tra-
scorso un mese dal giorno del parto.

Letti gli atti e udita la relazione del Commis-
sario Delegato. Senatore De Cupis.

Ritenuto in fatto:

Dall'Ispettorato dell'Industria e del Commercio (Cir-
colo di Milano) venne, con verbale 12 giugno 1920, ac-
certata contravvenzione alla legge sul lavoro delle
Donne e dei fanciulli a carico della Ditta Pirelli e
C., e per essa a carico del Senatore G. Battista Pi-
relli gerente della Ditta, e del Sig. An.^{to} Omero Chioda
(non si dice in che qualità sia stato costui compreso

nella denuncia) per avere riammesso al lavoro dopo il parto, prima che da questo fossero trascorsi i trenta giorni prescritti dalla legge, l'operaia Rosa Gatti, senza che dal certificato medico risultasse che le condizioni di salute della detta operaia potessero permettere un più breve periodo di sospensione dal lavoro.

Tiene posto in fatto dal verbale di denuncia che la Rosa Gatti partorì il 26 aprile 1920 e fu riammessa al lavoro il 18 maggio, quindi dopo 22 giorni dal parto. E si aggiunge « Il certificato medico
« co presentato dall'operaia al principio della sua
« assenza attestava che questa era dovuta a parto,
« l'ultimo certificato medico, a firma del Dott. Spada,
« da, attesta che la malattia della operaia è durata
« ta dal 26 aprile 1920 al 14 maggio 1920, ma non fa
« alcun accenno che le condizioni di salute della
« puerpera le permettano di riprendere senza pregiudizio
« il suo lavoro abituale, come prescrive l'art.
« ticolo 6 della legge citata »

Considerato in diritto:

che il citato articolo 6 della legge (testo unico) 10 novembre 1907 n. 818 dispone « Le puerpere non possono essere impiegate al lavoro se non dopo trascorso un mese da quello (si voleva forse dire dal giorno) del parto, e in via eccezionale anche prima di questo termine, ma, in ogni caso, dopo tre settimane almeno, quando risulti da un certificato dell'ufficio sanitario del Comune di loro dimora abituale che le condizioni di salute permettano loro di compiere senza pregiudizio il lavoro nel quale intendono occuparsi »

Considerato che quanto ai due certificati medici, dei quali si fa parola nella denuncia, che sono stati all'uso richiamati dall'Ispettorato dell'Industria e del Lavoro, si rileva « Essi sono contenuti in unico modulo e così formulati » Cer,

„ certificato n. 1. Milano li 26. 4. 20. Dichiaro che Gatti
 „ Rosa è ammalata di parto. Il Medico. firmato Spada,
 „ E di seguito „ Dichiaro che il suddetto (ossia la sud-
 „ detta) è in istato di riprendere il lavoro col gior-
 „ no 18. 5. 20. Milano li 17. 5. 20. Il Medico. firmato Spada.

Che, ciò posto, l'affermazione della denuncia che
 in nessun modo risulti dai certificati medici delle
 condizioni di salute dell'operaia riammessa al
 lavoro non risponde a verità. Il medico Spada
 il giorno 17 maggio 1920 dichiarò che la Rosa Gatti
 era in istato da potere il giorno seguente ripren-
 dere il lavoro. Le prescrizioni della legge sono
 state adunque osservate, e la elevata contraven-
 zione non ha fondamento.

Per questi motivi

Visto l'articolo 17 del regolamento giudiziario del
 Senato, e 149 del codice di procedura penale;

Dichiara che manca ragione di procedere
per inconsistenza di reato.

Così deciso in Roma il 2 gennaio 1921.

„ Thijebelman

„ De Blasiaz

„ De Jure

„ De Lurano

„ Kimbrell

„ Sorici

„ G. F. F.

„ P. Caputo

Vicarius Lojoli

Loutane Cane